DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2026, n. 1415

Cont. Omissis c/ Regione Puglia. Autorizzazione al componimento bonario dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 419/2025) e approvazione verbale di conciliazione giudiziale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Personale concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio e Personale;

PRESO ATTO

a) delle sottoscrizioni dei responsabili delle strutture amministrative competenti ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;
b) del parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4, terzo comma lett. c) della Legge regionale 18/2006 ("Istituzione dell'Avvocatura Regionale"), reso dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;
c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di autorizzare la conciliazione dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 419/2025) con Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'allegato schema del verbale di conciliazione (Allegato A), che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Personale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 419/2025);
4. di autorizzare l'avvocato incaricato della difesa regionale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 419/2025);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza, così come rivenienti dal verbale di conciliazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione del verbale di conciliazione di cui all'Allegato A e l'Allegato B, riportanti

entrambi dati riservati e/o personali;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 a cura della Sezione proponente.

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Cont. Omissis c/ Regione Puglia. Autorizzazione al componimento bonario dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 419/2025) e approvazione verbale di conciliazione giudiziale

- Con D.P.G.R. n. 314 del 07.07.1982 si bandiva il concorso interno ex art. 95 della L.R. n. 18/1974; i termini per la presentazione della domanda di ammissione venivano dapprima riaperti con D.P.G.R. n. 1090 del 12.04.1985 e poi con D.P.G.R. n. 65 del 12.02.1990, in modo da consentire la partecipazione anche dei dipendenti inquadrati ai sensi della L.R. n. 16/1984 e in possesso dei requisiti di anzianità di servizio previsti dal concorso.
- Omissis e altri dipendenti inquadrati nel VI livello con decorrenza dal 01.01.1978 ex L.R. n. 16/1980 (non in possesso dei requisiti per partecipare al concorso bandito con D.P.G.R. n. 314/82 in quanto inquadrati nel V livello ex L.R. n. 18/1974), chiedevano di essere ammessi al concorso al pari dei dipendenti inquadrati ai sensi della L.R. n. 16/1984.
- Con D.G.R. n. 1903 del 12.04.1990, la Regione Puglia riapriva i termini del concorso permettendo così, la partecipazione allo stesso da Omissis; tale ultima delibera veniva annullata dalla Commissione governativa di controllo, con decisione del 10.05.1990.
- A seguito dell'annullamento della D.G.R. n. 1903/1990, la Regione Puglia, con propria deliberazione n. 672 del 01.03.1991, decretava l'esclusione dei predetti dipendenti dal concorso in quanto non inquadrati nel ruolo regionale ai sensi della L.R. n. 16/1984.
- Con ricorso n. 2463/1991, Omissis con altri dipendenti regionali nelle stesse condizioni, proponevano ricorso innanzi al TAR Lecce chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione governativa di controllo del 10.05.1990, nonché della D.G.R. n. 672 del 01.03.1991.
- Nelle more, con D.G.R. n. 7385/1991, i dipendenti in parola venivano ammessi con riserva al concorso interno ex art. 95 della L.R. n. 18/1974, a seguito di provvedimento cautelare del Giudice Amministrativo.
- Con delibera n. 3534 del 22.06.1992, la Regione Puglia stabiliva di ricostituire la Commissione giudicatrice del concorso ex art. 95 della L.R. n. 18/1974, onde consentire la partecipazione con riserva ai dipendenti destinatari di provvedimenti cautelari favorevolmente emessi dal TAR, come nel caso che interessa Omissis.
- La suddetta deliberazione di ricostituzione della Commissione giudicatrice veniva riconosciuta illegittima per violazione di legge e quindi annullata dalla Commissione governativa di controllo con decisione n. 9975 del 30.07.1992.
- A seguito della decisione n. 9975/1992, la Giunta regionale proponeva nuovamente la ricostituzione di detta Commissione, con D.G.R. n. 4123/1995, al cui giudizio erano sottoposti Omissis e gli altri dipendenti in parola, risultando idonei.
- Con successiva D.G.R. n. 6783/1997 erano approvate e fatte proprie le operazioni concorsuali poste in essere dalla Commissione esaminatrice, rinviando e subordinando ogni altro ulteriore adempimento all'esito del giudizio azionato dinanzi al TAR Lecce.
- Con sentenza n. 7399 del 20.11.2001, il TAR Lecce accoglieva il ricorso proposto da Omissis e gli altri dipendenti, dichiarava illegittimo il provvedimento negativo della Commissione di controllo del 10.05.1990 e per l'effetto accertava il vizio in via derivata, della D.G.R. n. 672/1991 nella parte in cui non consentiva la partecipazione degli odierni istanti al concorso de quo.
- A seguito della pronuncia del Giudice Amministrativo di primo grado, con Determinazione del Settore Personale, Organizzazione e Metodi n. 452 del 17.05.2002, si dava esecuzione

alla sentenza n. 7399 del 2001, e si nominavano Omissis e gli altri dipendenti vincitori del Concorso interno ex art. 95 della L.R. n. 18/1974, nonché si stabiliva l'inquadramento nella I Qualifica Dirigenziale con decorrenza giuridica dal 01.01.1983 ed economica dal 01.10.1997, rinviando a successivo atto la quantificazione e liquidazione delle differenze retributive rivenienti dall'inquadramento dei dipendenti interessati dalla ex 8a Qualifica Funzionale alla 1a Qualifica Dirigenziale.

- Con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 10567/2002, la Presidenza del Consiglio dei Ministri/Commissione di Controllo Atti Regione Puglia chiedeva la riforma della sentenza del TAR Lecce n. 7399/2001.
- In attesa della pronuncia del Consiglio di Stato Omissis proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato al fine dell'annullamento della Determinazione del Settore Personale, Organizzazione e Metodi n. 452 del 17.05.2002 nella parte in cui veniva stabilita la decorrenza economica dal 01.10.1997.
- Con contratti di risoluzione consensuale tra le parti si conveniva la cessazione dal servizio di Omissis e che allo stesso competeva un'indennità supplementare ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 7/2002. Nello stesso contratto, all'art. 10, si stabiliva espressamente che "si fa riserva, in ogni caso, di rivedere le quantificazioni di cui al punto 7 a seguito di eventuale modifica del trattamento tabellare derivante dal CCNL ovvero di variazione della retribuzione di posizione".
- All'esito del ricorso straordinario, con D.P.R. del 20.09.2004 veniva riconosciuto a Omissis il reinquadramento economico nella 1a Qualifica Dirigenziale dall'01.01.1992 e, di conseguenza, l'Amministrazione regionale nel corso dell'anno 2005 con propri atti dirigenziali provvedeva a liquidare le differenze retributive per il periodo dall'01.01.1992 all'01.10.1997.
- Con sentenza n. 4888 del 03.10.2013 il Consiglio di Stato in sede definitiva accoglieva l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingeva il ricorso di primo grado statuendo espressamente che "legittimamente dunque la Commissione di controllo ebbe ad annullare la deliberazione n. 1903 del 12 aprile 1990 con la quale la Giunta regionale pugliese intese riaprire, per la terza volta, i termini di un concorso interno previsto da una norma dichiaratamente transitoria". Ed inoltre, stabiliva la sentenza che "è evidente, alla luce di quanto affermato, l'erroneità delle conclusioni svolte dalla sentenza impugnata la quale, richiamando esigenze perequative, derivanti da successivi inquadramenti nei ruoli regionali di soggetti provenienti da enti diversi, richiama la sussistenza di ulteriori provvedimenti legislativi della Regione per giustificare un comportamento del tutto in conflitto con l'art. 95 della L.R. Puglia n. 18 del 25 marzo 1974, abrogato solo successivamente ai fatti in questione".
- Con ricorso innanzi al Consiglio di Stato, notificato alla Regione Puglia il 03.04.2014, gli stessi ex dipendenti, tra cui Omissis, instauravano il giudizio per la revocazione della sentenza del C.d.S. n. 4888/2013.
- Nelle more della definizione del giudizio per revocazione, l'Amministrazione regionale, a seguito della sentenza del C.d.S. n. 4888 del 03.10.2013, avviava ai sensi della L. n. 241/1990 le procedure volte a dare esecuzione alla pronuncia, al fine di ripristinare il corretto inquadramento nei ruoli regionali dei ricorrenti, tra cui Omissis, sia giuridico sia economico, con le conseguenti regolazioni contabili.
- In costanza del procedimento amministrativo sopra descritto, con sentenza n. 4434 pubbl. il 22.09.2017 il Consiglio di Stato definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione della sentenza n. 4888/2013, lo dichiarava inammissibile. Pertanto la predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 4888/2013 risulta definitivamente passata in giudicato.

- Data la definitività della pronuncia, l'Amministrazione regionale, con note datate 08.06.2018 comunicava ex artt. 7 e 8 della L. 241/90 l'avvio del procedimento amministrativo volto a conformarsi a quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4888 del 03.10.2013 che aveva riformato la sentenza n. 7399/2001 del Tar di Lecce respingendo il ricorso di primo grado, confermando pertanto la decisione n. 6007 del 10.05.1990 della Commissione governativa di controllo che annullava la D.G.R. n. 1903/90 di riapertura dei termini di un concorso interno bandito dalla Regione Puglia con D.P.G.R. n. 314 del 07.07.1982.
- Pertanto, l'Amministrazione regionale con provvedimenti a firma del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione si conformava alle statuizioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 4888 del 03.10.2013, attesa la definitività della pronuncia, e di conseguenza con determinazione n. 892/2018 stabiliva di ripristinare l'inquadramento giuridico di Omissis a far data dall'01.01.1983 nell'ex VIII q.f. (secondo le tabelle di equiparazione CCNL Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999 art. 7, corrispondente alla cat. D3).
- Con successiva determinazione n. 1249/2018 si procedeva, inoltre, alla rideterminazione dell'inquadramento economico a seguito del ripristino della posizione contrattuale giuridica.
- Con nota prot. n. 2507 del 31.01.2019, l'Amministrazione regionale intimava a Omissis a restituire la somma di € 366.857,27 mediante pagamento entro quindici giorni, con avviso che, in mancanza, si sarebbe proceduto ad attivare le procedure di recupero coattivo del credito.
- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Giudice del Lavoro di Bari (R.G. n. 15314/2018), Omissis e altri sei ex dipendenti impugnavano i provvedimenti dell'Amministrazione regionale relativi alla rideterminazione dell'inquadramento giuridico, di cui alla Determinazione n. 892/2018.
- Con separato ricorso individuale, Omissis adiva il Giudice del Lavoro di Bari con ricorso avverso la Determinazione n. 1249/2018 di rideterminazione dell'inquadramento economico, nonché avverso la nota prot. n. 2507 del 31.01.2019 di intimazione al pagamento della predetta somma, e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni:
  - accertare la nullità e l'illegittimità delle determinazioni assunte dalla Regione Puglia, innanzi specificate, - previa ove occorra disapplicazione degli atti dirigenziali impugnati – per quanto al credito vantato nei confronti di Omissis per un importo complessivo di € 366.857,27, e dichiarare che Omissis non è tenuto a restituire alla Regione Puglia detta somma così come richiesta con gli atti summenzionati, per carenza di valido e comprovato presupposto di fatto e di diritto;
  - in via subordinata e gradata, dichiarare il diritto del ricorrente alla conservazione delle somme equivalenti alla retribuzione della prima qualifica dirigenziale per il periodo dal 2002 al 2005, ai sensi dell'art. 2126 c.c. (prestazioni di fatto), da detrarre dalle somme eventualmente dovute in restituzione;
  - dichiarare l'irripetibilità delle somme percepite dal ricorrente a titolo di esodo incentivato anche per intervenuta prescrizione del credito ex art. 2946 c.c.;
  - in via ulteriormente gradata, disporre che l'amministrazione regionale proceda al recupero delle somme eventualmente dovute con modalità tali da non incidere gravemente sui bisogni esistenziali di Omissis;
  - condannare la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite.
- Il giudizio di primo grado si concludeva con sent. n. 2111/2022 del Tribunale di Bari, sez. Lavoro che accoglieva le domande e, per l'effetto, dichiarava che Omissis non era tenuto a

restituire alla Regione Puglia la somma richiesta. La sentenza in parola, altresì, compensava integralmente le spese di lite tra le parti.

- La Regione Puglia impugnava la sentenza del Giudice di prime cure dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro.
- La Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro, con sentenza n. 652/2024 rigettava l'appello proposto dalla Regione Puglia e confermava, pertanto, la pronuncia del Giudice del Lavoro di Bari; inoltre, condannava l'Amministrazione regionale al pagamento in favore di Omissis al pagamento delle spese di lite per il secondo grado, liquidate in € 11.000,00 oltre accessori.
- Con Atto Dirigenziale n. 884 del 24.10.2024 l'Amministrazione regionale procedeva all'impegno e alla liquidazione in favore di Omissis delle somme di cui alla Sentenza n. 652/2024 della Corte di Appello di Bari, sez. Lavoro, a titolo di spese di giudizio, per un ammontare di € 16.050,32 (di cui € 11.000,00 per compensi, € 1.650,00 per spese generali al 15%, € 506,00 per cassa professionale, € 2.894,32 per IVA).
- La Regione Puglia proponeva ricorso per alla Corte di Cassazione avverso la sent. n. 652/2024 della Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro; Omissis presentava controricorso. Il giudizio veniva contrassegnato dalla Suprema Corte con R.G. n. 15630/2024.
- All'esito del giudizio, la Corte di Cassazione con sent. n. 4569/2025 accoglieva il ricorso presentato dall'Amministrazione regionale e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione.
- Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. presentato dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro, Omissis chiedeva di sentir accogliere le domande proposte nei precedenti gradi di giudizio e oggetto di pronuncia favorevole nei propri confronti, così come definite dalla sent. n. 2111/2022 del Giudice del Lavoro di Bari e dalla sent. n. 652/2024 della Corte d'Appello di Bari e, per l'effetto, dichiarare che non sono dovute dal medesimo ricorrente le somme chieste in restituzione dalla Regione Puglia.
- La Corte adita con Ordinanza del 24.11.2025 chiedeva all'Amministrazione regionale il deposito di nuovi conteggi sulle somme da recuperare e, in riscontro alla richiesta della Corte adita, la difesa dell'Ente regionale depositava quanto richiesto. Nella distinta analitica anzidetta, l'Amministrazione regionale indicava le somme da recuperare al netto di quanto asseritamente dovuto a Omissis per aver svolto di fatto le mansioni dirigenziali ex art. 2126 c.c. Dai conteggi depositati risultava che la somma pretesa in restituzione dalla Regione Puglia ammontava a € 249.409,01 al netto delle ritenute fiscali e assistenziali.
- In corso di causa, con pec del 19.03.2026, l'avvocato officiato della difesa della Regione Puglia comunicava che il difensore di Omissis proponeva una ipotesi di accordo per la definizione bonaria della lite, mediante restituzione da parte della ricorrente della somma netta di € 174.596,30, pari al 70% delle somme asseritamente dovute all'Amministrazione regionale, mediante pagamento in cinque rate annuali. Inoltre, Omissis si dichiarava disposto a restituire quanto liquidato dalla Regione Puglia per spese legali in virtù della sent. n. 652/2024 della Corte d'Appello di Bari, Sez. Lavoro.
- L'avvocato difensore dell'Ente regionale con proprio parere prot. n. 560424 del 23.09.2029 comunicava che "si ritiene che sussistano elementi idonei a sostenere, sotto il profilo giuridico ed economico, la convenienza per l'Amministrazione regionale di una definizione conciliativa dei contenziosi relativi agli ex Dirigenti sulla base del riconoscimento in favore della Regione delle somme originariamente richieste, con conseguente riduzione del 30%, e pagamento del dovuto in rate semestrali".

- L'Amministrazione regionale manifestava la propria disponibilità a conciliare la lite pendente nell'ambito del giudizio R.G. n. 419/2025, presso la Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro, alle condizioni proposte dalla controparte.
- Le parti, dopo ampio confronto tra loro, addivenivano pertanto a una ipotesi di accordo per risolvere amichevolmente la vertenza.
- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".
- Vista la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase Strutturale".

Pertanto, in coerenza con il parere dell'Avvocato difensore dell'ente reso con nota prot. n. 560424 del 23.09.2026, al fine di evitare l'alea del giudizio pendente, fatta salva ogni autonoma valutazione da parte della Giunta regionale, si ritiene opportuno esperire un tentativo di definizione bonaria della controversia pendente con Omissis nei modi e termini contenuti nello schema di verbale di conciliazione allegato alla presente deliberazione, da sottoscrivere dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro, nell'ambito del giudizio R.G. n. 419/2025, nonché di autorizzare la Dirigente della Sezione Personale e l'avvocato incaricato della difesa regionale alla sottoscrizione del medesimo verbale.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale su esposta, preso atto dell'istruttoria condotta e delle valutazioni svolte dalle strutture amministrative regionali interessate, sulla base del parere favorevole dell'avvocato officiato della difesa dell'Ente reso con nota prot. n. 560424 del 23.09.2026, esprime parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4, terzo comma lett. c) della Legge regionale 18/2006 ("Istituzione dell'Avvocatura Regionale").

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: Neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. All'accertamento d'entrata, a

seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione allegato al presente provvedimento, si provvederà mediante determinazioni del Dirigente della Sezione Personale sul capitolo di Entrata n. E3064070 “Rimborsi spese personale non altrimenti previsti”, Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 3050200, Piano dei conti finanziari: E3.05.02.01.001 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2026.

Tutto ciò premesso, al fine di evitare l’alea del giudizio, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e dell’art. 44, comma 4, lett. c) dello Statuto Regionale, si propone alla Giunta regionale:

1. di autorizzare la conciliazione dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 419/2025) con Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l’allegato schema del verbale di conciliazione (Allegato A), che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Personale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d’Appello di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 419/2025);
4. di autorizzare l’avvocato incaricato della difesa regionale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d’Appello di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 419/2025);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza, così come rivenienti dal verbale di conciliazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nella versione con gli omissis a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione del verbale di conciliazione di cui all’Allegato A e l’Allegato B, riportanti entrambi dati riservati e/o personali;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 a cura della Sezione proponente.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 5, co. 3, lett. da *a)* ad *e)* delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

E.Q. Contenzioso del Personale
Raffaele BERARDI

Raffaele Berardi
_____

Il Dirigente del Servizio
Amministrazione del Personale
Pietro LUCCA

Pietro Lucca
30.09.2026
12:55:21
GMT+02:00
_____

La Dirigente della Sezione Personale
Elisabetta RUBINO

Elisabetta Rubino
30.09.2026
13:18:54
GMT+02:00
_____

Il Direttore del Dipartimento
Personale e Organizzazione
Vito Antonio ANTONACCI

VITO ANTONIO ANTONACCI
05.10.2026 14:02:07 GMT+02:00

L'Avvocato regionale difensore dell'Ente
Michele SIMONE

REGIONE PUGLIA
Firmato digitalmente da MICHELE SIMONE
Data: 2026.10.08 14:40:31 +02'00'

L'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale
Rossana LANZA

ROSSANA LANZA
09.10.2026 12:18:11 GMT+02:00

L'Assessore al Bilancio e Personale ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Sebastiano Giuseppe LEO

Leo Sebastiano Giuseppe
08.10.2026 07:39:11 UTC

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria (o suo delegato)

Luisa Bavaro
12.10.2026 11:46:51 GMT+00:00

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PER	DEL	2026	66	09.10.2026

CONT. OMISSIS C/ REGIONE PUGLIA. AUTORIZZAZIONE AL COMPONIMENTO BONARIO DINANZI ALLA CORTE D#APPELLO DI BARI, SEZ. LAVORO (R.G. N. 419/2025) E APPROVAZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento

E.Q.- GIUSEPPE CARULLI

Dirigente

D.SSA LUISA BAVARO

Luisa Bavaro
12.10.2026 11:46:51
GMT+00:00

REGIONE PUGLIA – SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA